



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA

N: 78 DEL 30-12-2022

Oggetto: Provvedimento urgente per la tutela delle persone e degli animali dai possibili danni derivanti dall'accensione di fuochi d'artificio, sparo ed utilizzo di petardi e di qualsiasi altro artificio pirotecnico. Divieto di utilizzo su aree pubbliche nel periodo delle festività natalizie 2022 fino al 06/01/2023.

IL SINDACO

Premesso:

-che è diffusa la consuetudine di celebrare festività natalizie con l'accensione e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici;

-che suddetta consuetudine provoca rumori molesti nell'ambito urbano, nelle vie e piazze ove stazionano persone;

-che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito, nonché causa di danni per il patrimonio pubblico e privato, turbando in ogni caso il normale andamento della vita di relazione;

-che anche a carico degli animali domestici e selvatici vengono a determinarsi conseguenze dannose a causa del fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante, determinando, quando gli stessi esplodono a ridosso degli animali, il loro ferimento o la morte;

-che, nel territorio di Collepasso i luoghi di svago, piazze e parchi sono spesso occupati da un numero elevato di persone fragili, anziani con disabilità e bambini;

-che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale non ricorrere esclusivamente ai soli strumenti coercitivi, ma indurre al senso di responsabilità ogni cittadino, affinché ognuno sia consapevole dei rischi derivanti da comportamenti irresponsabili;

Valutato il rischio per la salute, soprattutto per gli anziani, i soggetti cardiopatici, le donne in stato interessante, etc., derivanti dall'esplosione improvvisa di prodotti pirotecnici;

Ritenuto che dal permanere di tali comportamenti scaturisce un danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, nonché ostacolo alla fruibilità di taluni spazi pubblici ed un abbassamento del livello della qualità urbana, essendo, pertanto, necessario intervenire con urgenza;

Rilevata, pertanto, la necessità di gestire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità del territorio, salvaguardano la convivenza e la coesione sociale;

Accertato che, l'utilizzo di fuochi d'artificio et simila nel periodo natalizio nei luoghi pubblici, piazze e parchi, è sempre stato oggetto di frequenti lamentele da parte di molti cittadini, per il forte stress vissuto;

Considerato :

-che nel territorio di Collepasso, negli ultimi anni, si è consolidato il divieto dello scoppio di fuochi artificiali di ogni categoria su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti;

-che l'Amministrazione Comunale intende proseguire nell'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità di tutti i cittadini e soprattutto dei bambini, degli anziani e degli animali;

-che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via preliminare, al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia consapevole delle conseguenze dannose che tale comportamento può avere per la propria e altrui sicurezza;

Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita ed in particolare il dispositivo di cui all'art. 703 C.P. nonché l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

Ritenuto pertanto necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

Vista la Legge 689/81;

Visti gli artt. 7 e 7/bis 1, 50 co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Vista la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

Visto l'art. 54, comma 4, del T.U.E.L., così come emendato dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 115/2011, dove il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

RACCOMANDA

a) di acquistare i fuochi artificiali "esclusivamente" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita;

b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;

c) a coloro che assumono la responsabilità genitoriale di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti dal loro utilizzo improprio o maldestro.

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, fatti salvi i casi ove vi siano particolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 06 gennaio 2023, il divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi et simila su tutto il territorio comunale:

-in tutti gli spazi pubblici, marciapiedi, isole pedonali, parchi, giardini, vie e piazze;

-in luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti;

INFORMA

Che i trasgressori saranno puniti, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00; all'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L. 689/81. E' fatta salva, ove il fatto accertato assuma concorrente rilievo di illecito penale, la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria e l'applicazione delle relative altre sanzioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Informatico, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato.-

DISPONE

-di trasmettere copia del presente provvedimento alle forze dell'ordine incaricato della vigilanza sull'esecuzione ed il rispetto della presente ordinanza;

-di trasmettere la presente ordinanza, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza:

- Alla Prefettura di Lecce;
- Alla Questura di Lecce;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Collepasso;
- al Commissariato di Galatina;
- al Comando Stazione Carabinieri di Collepasso;
- al Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Collepasso;
- al Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Collepasso;

di portare a conoscenza la popolazione, ai sensi dell'art 8, c.3 della L. 241/90, mediante pubblicazione:

- all'Albo Pretorio Comunale;
- sul sito web istituzionale del Comune di Collepasso.

Dalla Residenza Municipale, li 30-12-2022

F.to

IL SINDACO
F.to Laura Avv. MANTA

